

**COMUNE DI CALCINAIA**  
PROVINCIA DI PISA

**Il Revisore Unico**

**OGGETTO: PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E  
ASSESTAMENTO GENERALE**

**PREMESSA**

In data 20/03/2018 con delibera n.12, al cui parere reso dal precedente Revisore si rimanda integralmente, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

In data 30/04/2018 con delibera n.31 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2017, determinando un risultato di amministrazione di euro 5.155.556,96 così composto:

fondi accantonati	per euro 2.977.902,15;
fondi vincolati	per euro 732.758,48;
fondi destinati agli investimenti	per euro 22.856,82;
fondi disponibili	per euro 1.422.039,51.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione si sono registrate 6 variazioni di bilancio, di cui l'ultima con parere reso dal sottoscritto in data 12/06/2018, al quale si rimanda.

In data 13/07/2018 è stata trasmessa al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

Nei giorni successivi il Revisore, attivandosi nelle verifiche strettamente funzionali al rilascio del parere, si è costantemente interfacciato con gli uffici al fine di ricevere le necessarie delucidazioni.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica*

*generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Lo scrivente rileva che l'Ente ha previsto, nell'art. 20 del Regolamento di contabilità, una diversa e più articolata periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quale deve essere garantita non solo entro il termine del 31 luglio di ciascun anno anche entro il 30 novembre.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone *“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

## **ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Revisore Unico ha proceduto all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Revisore, assieme alla documentazione ricevuta, ha richiesto, ed ottenuto, apposite dichiarazioni rese dai Responsabili dei Servizi in merito alle seguenti fondamentali informazioni, ovvero attestazioni circa:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- attestazioni e/o dichiarazioni relative al mantenimento degli equilibri di bilancio per i settori di rispettiva competenza.

Oltre a queste, il responsabile del servizio Economico-Finanziario ha rilasciato anche una apposita attestazione circa l'attuale congruità del FCDE.

Sempre in riferimento ai vari responsabili dei servizi, non sono pervenute al sottoscritto segnalazioni di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove maggiori risorse.

Lo scrivente Revisore, in merito al rapporto con le società partecipate, non ha riscontrato, tra i bilanci ad oggi depositati e pervenuti all'ente, l'esistenza di situazioni nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento a copertura di significative perdite o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013. Qualora, tra la data di eventuale

approvazione della variazione in esame e il deposito dei bilanci delle partecipate, si manifestino eventi di tal guisa, l'Ente dovrà immediatamente adottare le necessarie misure.

Preso atto di quanto sopra, ed alla luce della Relazione del responsabile del Servizio Economico finanziario e le motivazioni ivi espresse, il Revisore esprime le seguenti valutazioni.

Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio l'Ente provvede ad apportare la presente variazione, i cui principali aspetti sono qui rappresentati.

Relativamente al 2018, per ciò che concerne il gettito IMU, si è provveduto ad una prudenziale riduzione di circa € 70.000,00, che porta la posta ad un importo non dissimile rispetto agli accertamenti del rendiconto 2017. A tal proposito si invita l'Ente, relativamente alla rilevazione dei proventi derivanti da evasione tributaria, di appostare gli stessi in apposito capitolo, al fine del rispetto dei corretti principi contabili, anche ai fini di una corretta determinazione del FCDE.

Secondariamente, sempre sul fronte delle entrate di parte corrente, si registra la necessità di apportare un adeguamento della tariffa TARI nella sua parte variabile in quanto, da una prima seppur sommaria proiezione dei dati di inizio anno sulla fine dell'esercizio, parrebbe manifestarsi un certo squilibrio. Si rinvia alla relazione del responsabile del servizio finanziario per un maggior approfondimento della questione.

Sul fronte delle entrate di quota capitale, invece, l'Ente ritiene di adeguare l'importo degli oneri incassati per i permessi da costruire con una variazione di circa € 50.000, portando così la previsione ad € 275.000. Ciò appare congruo rispetto agli accertamenti ad oggi effettuati, considerate anche le fidejussioni a garanzia degli incassi rateizzati e, comunque, considerato tuttavia che il dato andrà tenuto costantemente sotto controllo ed eventualmente corretto entro la fine dell'anno qualora le previsioni di entrata risultino inferiori.

Sul fronte delle spese, al di là di una previsione di riduzione dei capitoli afferenti le iniziative culturali del sindaco e le indennità di carica, pari ad € 107.000,00, le principali modifiche riguardano le variazioni apportate in occasione della modifica delle principali opere di realizzazione di investimenti, con conseguente modifica del piano delle opere triennali in corso, per le quali il revisore raccomanda sempre una puntuale definizione di appropriati cronoprogrammi.

La manovra relativa agli anni 2019 e 2020 prevede, soprattutto per il 2019, modifiche di parte capitale con la previsione di maggiori trasferimenti straordinari dallo Stato e con la riduzione di entrate per alienazioni di immobili da impiegare per la realizzazione di investimenti, contenuti e meglio descritti nel programma triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla valutazione, atta ai fini della verifica circa la congruità e coerenza della salvaguardia degli equilibri di bilancio, si evidenzia quanto di seguito.

In riferimento alle entrate non ricorrenti, o comunque soggette a minore stabilità (recupero sanzioni CDS, recupero evasione, ecc...), il Revisore raccomanda un costante monitoraggio, volto ad un

pronto intervento qualora le previsioni si vadano a discostare dai dati a consuntivo, nonché per le principali entrate di carattere tributario, IMU, addizionale comunale e TASI tra tutti, in quanto, specie per la prima, il reale andamento andrà valutato alla luce degli accertamenti e degli incassi conseguenti alla rata di acconto mentre, per la seconda, con l'incasso derivante dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi di competenza.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione si rimanda alle considerazioni effettuate in precedenza ed all'attestazione di congruità del responsabile dei servizi finanziari e delle attestazioni circa gli equilibri di ogni responsabile per ciascun servizio, pur raccomandando di dar seguito a quanto dal osservato sottoscritto.

Il Revisore, visionato il materiale messo a disposizione da parte dell'Ente, ha verificato come alla data 10 luglio 2018 gli accertamenti e le riscossioni contabilizzate, relative al 2018, siano le seguenti:

IMU competenza: Stanziato € 2.400.000 (2.329.114,10 dopo la variazione); accertato € 705.668,27, riscosso contabilizzato € 705.668,27: al riguarda gli uffici hanno rappresentato al sottoscritto che, una volta effettuate tutte regolarizzazioni delle reversali con gli incassi da modello F24, le entrate derivanti da detta posta dovrebbero assommare a circa € 1.100.000,--. Si invita, come già detto, a monitorare attentamente l'esito al fine di modificare, se del caso, l'entrata da IMU entro il 30 novembre 2018.

IMU a residuo: Stanziato € 695.199,82; riscosso contabilizzato € 395.123,25. A seguito di un riscontro effettuato con gli uffici, lo scrivente ha appurato che la posta in esame è rappresentativa dell'IMU da evasione degli anni precedenti, e, come già rilevato, la stessa dovrebbe essere accolta in un capitolo apposito, nonché essere rilevata con modalità di accertamento per competenza e, infine, sottoposta alla verifica del FCDE.

Ciò in quanto, con l'introduzione della contabilità armonizzata, l'IMU di periodo non dovrebbe mai generare residui attivi o, al massimo, generarli solo da un punto di vista contabile e solo per importi accertati ed incassati entro la data di approvazione del rendiconto.

Si raccomanda dunque di procedere ad una corretta contabilizzazione della posta (ma in genere di ogni posta) di siffatta specie.

Addizionale Comunale Irpef di competenza: Stanziato € 941.000; accertato € 399.00526, riscosso contabilizzato € 367.993,59;

TARI competenza: Stanziato € 2.100.000; accertato e riscosso contabilizzato € 572.328,45.  
Riguardo a questa posta si rinvia a quanto evidenziato in precedenza;

Tari a residuo: Stanziato € 2.331.272,37; accertato € 2.331.272,37; riscosso contabilizzato € 542.769,50.

Recupero evasione tributi locali a residui: Stanziato € 574.159,01; accertato € 574.159,01, riscosso contabilizzato € 76.605,57.

Evasione violazione al CDS: Stanziato € 940.353,04; accertato € 940.353,04; riscosso contabilizzato € 8.339,98.

Preso atto delle principali poste di entrata, il Revisore osserva che si continua a registrare, alla stregua dei periodi precedenti, una importante criticità nella riscossione delle entrate derivanti da sanzioni al CDS iscritte a ruolo come residui attivi, così come per la riscossione dell'evasione tributaria a residuo.

Oltre a ciò, considerate le criticità segnalate in precedenza, ed anche in presenza dell'attestazione relativa al FCDE, si invita tuttavia l'Ente, mano a mano che si vanno concretizzando con più precisione gli accertamenti e gli incassi delle poste critiche, a perseguire attentamente il loro monitoraggio, onde verificare la congruità del Fondo succitato.

Relativamente agli investimenti, si ricorda all'Ente che l'equilibrio riferito ad essi deve essere immanente per sua natura, in quanto ogni entrate deve trovare una speculare voce in uscita e, soprattutto, ad ogni investimento deve essere associata una fonte di finanziamento, in difetto della quale nessuna spesa può essere attivata.

Si invita pertanto l'Ente a tenere sempre in debita considerazione quanto sopra rappresentato.

Infine si apprezza che la situazione risultante dalla Tesoreria, alla data del 19/07/2018, evidenzia un valore confortante del saldo disponibile, pari ad € 4.379.987,73.

Il Revisore Unico, pertanto, richiamando i controlli esperiti e le attestazioni ricevute, prende atto del fatto che, con gli interventi correttivi previsti dalla presente manovra, vengono garantiti gli equilibri del bilancio grazie all'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui e perciò, rimandando ai dati numerici presenti all'interno degli allegati di cui alla presente manovra, attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio;
- viste le dichiarazioni circa l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018, 2019 e 2020;

esprime

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta, pur tenuto conto di tutte le osservazioni ed indicazioni espresse in precedenza, alla quali si invita l'Ente a dare **celermente e concretamente seguito**.

Letto, confermato, sottoscritto.

Fucecchio, lì 23/07/2018